

**Verifica del permanere dell'equilibrio finanziario di bilancio 2026
ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000**

Relazione

1) PREMESSA

Il 31 luglio scade il termine di legge entro il quale l'Assemblea dell'Agenzia deve eseguire la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio.

La verifica è espressamente prevista dall'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nel rispetto del nuovo ordinamento contabile di cui al D. Lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 e dal D. L. 19/06/2015 n. 78.

A norma dello Statuto vigente, l'Assemblea approva i bilanci e gli eventuali provvedimenti di variazione e assestamento; spetta quindi ad essa il compito di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, nel caso l'accertamento fosse negativo, di adottare le necessarie misure correttive.

Se i risultati a consuntivo sono il frutto di scelte assunte al momento dell'approvazione del bilancio, la concreta possibilità di intervenire durante l'anno, per eseguire eventuali operazioni correttive dipende dalla disponibilità tempestiva e adeguata delle notizie. Le informazioni di natura finanziaria e organizzativa portate all'attenzione dell'Assemblea, pertanto, non riguardano la sola situazione attuale di bilancio, ma devono considerare anche la proiezione delle disponibilità di entrata e delle esigenze di spesa fino alla chiusura dell'esercizio (31 dicembre).

La mancata adozione da parte dell'ente di provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193 comma 2 del D. Lgs n. 267/2000 è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141 e conseguente applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

Proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza e precisione nella rappresentazione dei dati contabili, la verifica generale di bilancio si compone di vari temi, che forniscono un quadro completo dei risultati che l'Agenzia sta ottenendo utilizzando le risorse di bilancio (gestione della competenza).

2) ANDAMENTO E VERIFICA

Si è dunque provveduto ad una ricognizione dell'andamento generale dei movimenti e delle operazioni finanziarie e alla verifica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, per quanto previsto dall'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000 che porta alle seguenti considerazioni:

- a) Affidamenti transitori dei servizi TPL di bacino:** in seguito alla scadenza di tutti i contratti di servizio previgenti nel bacino, nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale ad evidenza pubblica per l'affidamento di nuove concessioni si è provveduto, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento CE n. 1370/2007, ad imporre ai gestori uscenti l'obbligo di proseguire nell'esercizio dei servizi. I relativi atti impositivi hanno durata inferiore a quella massima biennale, con scadenze allineate al 31/12/2026. Considerato l'esito positivo delle verifiche economico-finanziarie propedeutiche all'adozione di tali atti e la presenza di adeguati meccanismi di indicizzazione dei corrispettivi, il sinallagma contrattuale può ritenersi in sostanziale equilibrio. In esito alla presentazione dello schema di Programma di bacino del TPL agli Enti aderenti all'Agenzia e alla Conferenza Locale del Trasporto Pubblico, nonché alla discussione della c.d. Relazione dei Lotti di Gara in seno al nuovo il Consiglio di Amministrazione, è emersa la necessità di un supplemento di istruttoria per tali atti di programmazione; conseguentemente il cronoprogramma della procedura concorsuale approvato dal precedente Consiglio di Amministrazione con deliberazione 14/05/2025 n. 2025/10 subirà una rimodulazione peraltro già ipotizzata nel Documento Unico di Programmazione 2026-2028 approvato dall'Assemblea dell'Agenzia con deliberazione 19/12/2025 n. 2025/7.
- b) Risorse Regionali:** grazie alla stipula dell'“Accordo tra Regione Lombardia e le Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale concernente i criteri di riparto delle risorse per il trasporto pubblico locale”, approvato con DGR 24/03/2025 n. XII/4109, nel primo semestre del corrente esercizio finanziario è risultato regolare il flusso dei trasferimenti regionali per la copertura dei costi del servizio in base ai nuovi “fabbisogni riequilibrati di mobilità” per tutti i bacini lombardi, definiti per superare il criterio della “spesa storica” (l.r. n. 35/2017, art. 6 e DGR 28/12/2017 n. X/7644) in ottemperanza alla sentenza 13/08/2024 n. 7124/2024 del Consiglio di Stato. Nonostante la significativa riduzione della quota di trasferimento regionale assegnato a questa Agenzia con il suddetto Accordo, per l'annualità 2026 è previsto comunque un ammontare di risorse leggermente superiore a quello dell'anno precedente grazie a sopravvenienze attive di fonte statale; peraltro l'esercizio era già stato messo in sicurezza mediante l'accantonamento derivante dall'applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione 2024. In sede di approvazione del rendiconto 2025 analoga operazione, anche se di importo minore, è stata disposta cautelativamente anche per l'annualità 2027 allo scopo di garantire la copertura finanziaria in caso di eventuale reiterazione degli atti impositivi.
- Prosegue regolarmente l'erogazione dei contributi per “lo sviluppo di servizi nelle aree geografiche svantaggiate, ambiti a domanda debole, in considerazione di particolari esigenze derivanti dalla bassa densità abitativa con particolare riguardo

alle aree montane”, inizialmente introdotti come provvidenza straordinaria e poi stabilizzati fino al 2026 (l.r. n. 24/2019, art. 2, c. 11 e DGR 12/05/2025 n. XII/4355). In sede di assestamento generale si provvede ad allocare sull’annualità 2028 la parte più cospicua del finanziamento regionale finalizzato alla riqualificazione delle infrastrutture per il TPL di cui alla DGR n. XII/4758/2025, che fa seguito all’acconto già incassato all’atto della stipula del relativo accordo (cfr. variazione n. 3).

- c) Trasferimenti dai Comuni:** i trasferimenti dai Comuni di Mantova, Cremona e Crema sono stati rimodulati in coerenza con l’applicazione dei criteri di riparto delle risorse regionali già stabiliti nel DUP 2025-2027 approvato dall’Assemblea con deliberazione 18/12/2024 n. 2024/7, oltre che per consentire la rivalutazione del corrispettivo contrattuale; il contributo a carico del Comune di Mantova è comprensivo del trasferimento integrativo necessario per garantire la copertura finanziaria del servizio di navetta tra i parcheggi scambiatori ed il centro città, in seguito alle mutate condizioni di esercizio dello stesso.
- d) Trasferimenti dalle Province:** anche nel corrente esercizio sono previsti contributi strutturali delle due Province per la copertura finanziaria dei servizi interurbani nei rispettivi territori, introdotti nel 2024; è anche confermato il contributo della Provincia di Cremona per i servizi scuola-palestra di Crema, per l’istituto Stanga, ecc. che vengono riprogrammati ogni anno.
- e) Contributi altri enti per copertura altri servizi (deviazioni, sperimentazioni):** erano già contabilizzate fin dalla prima stesura del bilancio di previsione le entrate relative ai potenziamenti del servizio di area urbana nei Comuni di San Giorgio Bigarello e Borgo Virgilio. Parimenti è già iscritto a bilancio il contributo per l’esercizio delle navette parcheggi- centro città nel corrente anno, posto a carico di ASTer S.r.l. in relazione agli obblighi di servizio pubblico imposti al gestore dei servizi TPL urbani e di area urbana di Mantova.
- f) Risorse per l’esercizio delle attività amministrative:** le risorse regionali per l’esercizio delle attività dell’Agenzia sono integrate nel pacchetto delle risorse regionali di cui al punto b) e quindi anch’esse beneficiano del modesto incremento registrato per quest’anno in esito all’adozione, da parte della Giunta regionale, della delibera di assegnazione (DGR 23/02/2026 n. XII/5771).
- g) Altre entrate:** il favorevole andamento dei tassi di interesse ha permesso di ottenere, nel primo trimestre 2026, una remunerazione delle somme giacenti sul conto di tesoreria in linea con le previsioni di entrata.
- h) Spese correnti:** vengono confermati gli stanziamenti inseriti nel bilancio preventivo a copertura degli impegni verso le Province di Cremona e Mantova per quanto attiene le spese di funzionamento e di gestione dei locali occupati dall’Agenzia. Restano parimenti confermati gli stanziamenti per il rimborso dei costi di personale.
- i) Contributi per investimenti:** i contributi regionali previsti dai piani di investimento, relativi al rinnovo del parco veicolare, hanno fasi di entrata (accertamenti e riscossioni) che precedono a volte di parecchio quelle di spesa (impegni e pagamenti) e si ritiene quindi che non sussistano motivi che possano far pensare ad uno squilibrio

fra entrate e spese sotto tale profilo.

- j) **Partite di giro:** stante la natura delle stesse, non sussistono motivi che possano far prevedere squilibri.

In sede di verifica degli equilibri è altresì necessario verificare la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità. L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

Anche per il 2026 l'Agenzia in sede di predisposizione del bilancio non ha accantonato risorse nel fondo crediti dubbia esigibilità in quanto le entrate iscritte a bilancio provengono da Enti Pubblici per effetto di leggi regionali e convenzioni con gli enti.

Con l'assestamento generale del bilancio si è provveduto anche a verificare lo stanziamento del fondo di riserva e del fondo di riserva di cassa e non si rileva la necessità di procedere con integrazioni o smobilizzi del fondo stesso. Dopo l'approvazione della terza variazione di bilancio non sono state approvate deliberazioni di variazione di prelievo dal fondo di riserva e nemmeno dal fondo di riserva di cassa. Non esistono al momento potenziali rischi di contenzioso che richiedano specifici accantonamenti di entità superiore al fondo di riserva suddetto, che non viene smobilizzato.

Con riferimento al bilancio di previsione 2026-2028, alla data odierna risulta pertanto necessario effettuare le sole variazioni di assestamento generale illustrate negli appositi allegati.

3) LA GESTIONE DEI RESIDUI

Con l'introduzione dei nuovi principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e, nello specifico, della competenza finanziaria potenziata, gli enti locali provvedono con atto dell'organo esecutivo (nel nostro caso del Consiglio di Amministrazione) e previo parere dell'organo di revisione, al riaccertamento ordinario dei residui, quale atto propedeutico all'approvazione del rendiconto della gestione.

Tale operazione consiste:

- a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui corrispondono obbligazioni non perfezionate o scadute alla data del 1° gennaio dell'anno successivo al quale si riferisce il rendiconto. Per ciascun residuo eliminato, in quanto non scaduto, sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria; per ciascun residuo passivo eliminato, in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;
- b) nella conseguente determinazione del "Fondo pluriennale vincolato" da iscrivere nella parte entrata del bilancio dell'esercizio successivo al quale si riferisce il rendiconto, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, per un importo pari alla differenza, se positiva, tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati;
- c) nella variazione al bilancio di previsione finanziario triennale, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lett. a). In particolare, gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi del triennio sono adeguati per consentire la re-imputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti di entrata riguardanti il "Fondo pluriennale vincolato";
- d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lett. a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria; la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal "Fondo pluriennale vincolato", salvi i casi di disavanzo tecnico;
- e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al "Fondo crediti di dubbia esigibilità", a tutela della potenziale inesigibilità dei residui attivi conservati; l'importo del Fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria; tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

Il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata impone di mantenere iscritte tra i residui solamente le obbligazioni giuridicamente perfezionate, ovvero nei casi in cui l'importo è esigibile ma non è stato pagato.

Gli atti ricognitori effettuati sui singoli accertamenti ed impegni contabili hanno portato alla seguente situazione al 1° gennaio 2026:

TITOLO	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2026	RISCOSSIONI C/RESIDUO	TITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2026	PAGAMENTI C/RESIDUO
t tolo I	-	-	t tolo I	11.202.736,44	9.126.048,78
t tolo II	2.703.458,16	2.703.458,16	t tolo II	2.005.075,87	2.005.075,87
t tolo III	178.604,16	178.604,16	t tolo III	-	-
t tolo IV	-	-	t tolo IV	-	-
t tolo V	-	-	t tolo V	-	-
t tolo VI	-	-	t tolo VII	1.050,00	-
t tolo VII	-	-			
t tolo IX	525,00	-			
Totale	2.882.587,32	2.882.062,32	Totale	13.208.862,31	11.131.124,65

Alla data del 22/06/2026 risultano:

- ✓ riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 2.882.062,32 (99,98%);
- ✓ pagati residui passivi per un importo pari a Euro 11.131.124,65 (84,27%).

Non sono da rilevare particolari novità rispetto a quanto già evidenziato in sede di chiusura dell'ultimo rendiconto, ossia quando sono stati determinati definitivamente i residui conservati.

L'evoluzione del quadro delle riscossioni dei residui attivi mantenuti non è tale da ritenere opportuna una riduzione degli accantonamenti in favore dell'avanzo libero.

4) IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Anche per quanto concerne gli altri accantonamenti o i vincoli, la situazione non presenta particolari aggiornamenti, pertanto il risultato di amministrazione è da ritenersi integralmente confermato così come scaturito dal Rendiconto della gestione 2025.

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2025 è pari a € 1.124.763,77.

Il comma 3-bis dell'articolo 187 del D. Lgs. n. 267/2000 consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio anche nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria (art. 222) ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione (art. 195).

Come anticipato Agenzia in sede di predisposizione del bilancio non ha accantonato risorse nel fondo crediti dubbia esigibilità in quanto le entrate iscritte a bilancio provengono da Enti Pubblici per effetto di leggi regionali e convenzioni con gli enti.

5) CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra riportato si ritiene che **non si rendano necessari** nel corrente anno provvedimenti per il riequilibrio di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del predetto D. Lgs. n. 267/2000 e ciò in quanto:

- **Non esistono allo stato attuale debiti fuori bilancio;**
- **Dalle risultanze della gestione di competenza dell'anno 2026 non emergono disequilibri e violazioni del vincolo di pareggio finanziario complessivo.**

Cremona, 30/06/2026

IL DIRETTORE
Arch. Giulio Biroli

*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e s.m.i*